

Edizione di venerdì 14 febbraio 2014

DICHIARAZIONI

[Per il visto, soglia di € 15.000 calcolata su ciascun credito](#)

di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Cumulabilità tra deduzione art.10 e detrazione art.16 per l'abitazione principale](#)

di **Maurizio Coser**

ENTI NON COMMERCIALI

[Sport e diritto d'autore: gli oneri per la diffusione di musica](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

DIRITTO SOCIETARIO

[Possibile la cessione di quote di Srl con riserva di proprietà](#)

di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

[Voluntary disclosure anche per i residenti all'estero "fittizi"](#)

di **Nicola Fasano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Siamo tutti un po' Pinocchio](#)

di **Chicco Rossi**

DICHIARAZIONI

Per il visto, soglia di € 15.000 calcolata su ciascun credito

di **Fabio Garrini**

Continuiamo ad analizzare il tema del visto di conformità alla luce dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate durante Telefisco; tra le diverse risposte fornite ve ne è una davvero gradita ai contribuenti, riguardante la verifica della **soglia** per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari, onere introdotto dal comma 574 della L. 147/13. Il limite di **€ 15.000**, superato il quale la compensazione diviene possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato (ovvero sottoscrizione da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile nelle società), va riferito al **singolo credito**.

La verifica del limite

Non appariva assolutamente **chiaro** quale fosse la regola per la verifica del limite di € 15.000. Escludendo che si dovesse far riferimento a tutti i crediti vantati dal contribuente, vi era comunque il dubbio se essa fosse da riferirsi:

- a ciascuna delle tipologie di imposte da monitorare, quindi singolarmente per le imposte sui redditi (Ires e Irpef), le addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l'Irap;
- ovvero cumulativamente ai crediti emergenti da un'unica dichiarazione.

Sul punto va detto che ai fini IVA la [C.M. 1/E/10](#) separava i plafond di riferimento tra credito annuale e crediti trimestrali, ma a tal fine deponeva la normativa di riferimento, la quale si riferisce a *"compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiori all'anno"*. Il comma 574 della legge di stabilità 2014, al contrario, come osservato in precedenti interventi, non utilizza la congiunzione alternativa "o" ma la congiunzione "e", il che lasciava intendere una eventuale necessità di **considerare delle aggregazioni di crediti**. In altre parole, il timore era nel fatto che il limite di € 15.000 potesse riferirsi a tutti i crediti richiamati, o quantomeno ai crediti scaturenti da una medesima dichiarazione fiscale, visto che il riferimento è proprio alla "dichiarazione" presentata dal contribuente.

Sul punto consta il richiamato chiarimento dell'Amministrazione Finanziaria: *"Si ritiene, inoltre, che tale limite di 15mila euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Non si rinvencono, infatti, ostacoli in tal senso nella lettera della norma, che fa riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, né nella sua ratio ispiratrice."*

In fin dei conti il comma 574 della legge di stabilità 2014 afferma che i contribuenti *“hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”*, quindi il visto nei fatti è un nulla osta per compensare, non tanto la totalità dei crediti evidenziati in tale dichiarazione, ma il **singolo credito in essa esposto**.

Tale soluzione è certamente **favorevole ai contribuenti** i quali, malgrado si trovino oggi ad essere soggetti a questo nuovo onere, almeno si vedranno a disposizione **diversi plafond da spendere**, ciascuno riferibile ad ogni singolo. Si pensi, ad esempio, al contribuente che presenta un credito IRPEF di € 40.000, un credito per addizionale regionale di € 2.000, un credito di € 400 per addizionale comunale ed un credito per l’imposta sostitutiva ex regime dei minimi per € 3.000; i due crediti per le addizionali e la sostitutiva per il regime dei minimi sono quindi liberamente spendibili perché tutti singolarmente sotto soglia, mentre solo il credito IRPEF avrà il vincolo di € 15.000, limite peraltro non inficiato dalle altre compensazioni.

Senza dimenticare che questo permette di **semplificare (o, per meglio dire, rendere meno intricata) anche la gestione delle compensazioni**. Se si fosse scelta la via di considerare cumulativamente i crediti scaturenti dalla medesima dichiarazione la gestione di questi avrebbe dovuto essere subordinata ad una verifica incrociata. Poiché il controllo va invece operato in relazione ad ogni credito, anche il controllo sul relativo utilizzo sarà certamente **più diretto ed immediato**, riducendo quindi significativamente il rischio di errori.

IMPOSTE SUL REDDITO

Cumulabilità tra deduzione art.10 e detrazione art.16 per l'abitazione principale

di **Maurizio Coser**

L'art. 10 TUIR prevede la **deducibilità integrale** del **reddito catastale** del fabbricato adibito ad **abitazione principale** definendo quest'ultima come la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.

L'art. 16 TUIR prevede una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Anche in questo caso per abitazione principale la norma stabilisce che è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Gli Uffici periferici dell'Ade, a seguito di controllo documentale ex art. 36ter DPR 600/73, contestano la legittimità della contemporanea applicazione della deduzione ex art. 10 e detrazione ex art. 16 nell'ambito della stessa dichiarazione dei redditi di un contribuente, motivando la rettifica con questa laconica affermazione: *"Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale non spettante in quanto incompatibile con redditi indicati nel quadro RB – la detrazione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare"* oppure *"E' stato rettificato l'importo della detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale (rigo E41 del modello di dichiarazione) in quanto la predetta detrazione non è compatibile con il possesso, per lo stesso periodo, di un immobile dichiarato nel quadro B con codice utilizzo 1 (abitazione principale)"*.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, qualora TIZIO sia proprietario di un immobile che concede in uso alla madre affinché lo adibisca a propria abitazione principale e sottoscriva un contratto di locazione di altro immobile, il quale viene adibito da TIZIO a propria abitazione principale.

Ma, più banalmente, potrebbe essere l'ipotesi in cui TIZIO sia proprietario dell'immobile utilizzato come abitazione principale dalla moglie ma non da Tizio perché, lavorando fuori Comune, questi ha locato un immobile nel Comune di lavoro ed ivi risiede.

Dal punto di vista normativo, nessuna disposizione del TUIR prevede la non cumulabilità tra deduzione ex art. 10 e detrazione ex art. 16: quest'ultimo articolo, infatti, stabilisce che non sono cumulabili le detrazioni previste nei diversi commi dello stesso articolo, ma in alcun punto viene sancita la non cumulabilità **assoluta** con la deduzione ex art. 10 (fatta salva una **ipotesi specifica** di cui si dirà oltre).

Lo stesso software di controllo delle dichiarazioni dei redditi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate non segnala, in presenza delle due fattispecie nello stesso modello di dichiarazione, nè anomalie nè, tantomeno, errori bloccanti.

Ma oltre che illegittima dal punto di vista della lettera della norma, la tesi degli Uffici è errata anche dal punto di vista squisitamente logico e sostanziale: se il proprietario del fabbricato lo utilizzasse come abitazione principale e il familiare non convivente conducesse in locazione la propria abitazione principale, nessuno si sognerebbe di sollevare qualsiasi eccezione nonostante il *risultato fiscale* (cioè il risparmio d'imposta, come somma tra minore imposta per deduzione del reddito e detrazione per locazione) sarebbe identico alla situazione in cui il proprietario conceda il proprio fabbricato in uso al familiare perché lo utilizzi come abitazione principale e decida di locare un immobile da adibire a propria abitazione principale.

Occorre inoltre sottolineare che non è in discussione la possibilità del doppio utilizzo della stessa deduzione per abitazione principale ex art. 10 TUIR.: che questa possibilità sia negata dalla Legge è assolutamente pacifico per quanto disposto dal medesimo art. 10 laddove definisce l'abitazione principale come la dimora abituale del contribuente "o" dei suoi familiari; è evidente che la congiunzione disgiuntiva "o" introduce una alternativa: l'abitazione principale è quella dove dimora il proprietario oppure quella in cui dimora un suo familiare. Ciò significa che se un soggetto è proprietario di due immobili, solo uno dei due può essere qualificato abitazione principale e godere, conseguentemente, della deduzione ex art. 10.

Nel caso che qui impegna **gli immobili sono diversi**: per uno si chiede la deduzione ex art. 10, per l'altro la detrazione ex art. 16; diverse sono le agevolazioni in quanto differenti sono le finalità agevolative, onde non si comprende da dove possa discendere la presunta incompatibilità.

Come sopra accennato, l'art. 16 in effetti disciplina una ***ipotesi specifica*** in cui è vietato il cumulo tra deduzione e detrazione: prescrive infatti che la detrazione prevista **per i giovani** (comma 1ter) spetta solo se l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale *"sia diversa dall'abitazione principale dei genitori"*.

Ma allora, se è stato necessario introdurre una disposizione specifica che vieta la duplicazione in un particolare caso, non è logico concludere che, nei casi che non ricadono in questa fattispecie, **non esista alcun divieto**?

Peraltro, nel caso degli studenti il divieto mira evidentemente ad impedire un potenziale abuso delle agevolazioni ipotizzando una possibile (ed ovvia) connivenza tra genitori e figli.

In definitiva, è evidente che la ratio della norma non possa che essere la seguente: **con riferimento alla stessa unità immobiliare** non è possibile godere contemporaneamente di due agevolazioni legate alla qualifica di "abitazione principale", ma **se gli immobili sono due e diversi**, perché ciò dovrebbe sembrare semplicemente logico?

Da ultimo, si consideri che la pretesa impositiva degli Uffici appare altresì viziata dal punto di vista dello *strumento* utilizzato per la contestazione della maggiore imposta: trattandosi di contestazione discendente da una (soggettiva) interpretazione di legge, non desumibile dal mero testo letterale del TUIR, non può certo essere avanzata attraverso una mera liquidazione art. 36bis né controllo formale art. 36ter, richiedendosi invece un vero e proprio avviso di accertamento.

ENTI NON COMMERCIALI

Sport e diritto d'autore: gli oneri per la diffusione di musica

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

È ormai di comune dominio che per poter diffondere musica, radio, videoclip in locali frequentati da pubblico, **non è più sufficiente** aver provveduto a regolarizzare la propria posizione solo riguardo le **licenze per la tutela del diritto d'autore** ma è necessario mettersi in regola anche sul fronte della corresponsione di quanto per legge prescritto a tutela dei **c.d. "diritti connessi"**.

Venuti alla ribalta per effetto di alcuni decreti di attuazione di disposizioni di origine comunitaria (D.Lgs.n.685/94; D.Lgs. n.68/03) che hanno modificato ed ampliato la disciplina già esistente in materia, i diritti connessi, di cui agli artt.72 e ss. della L. n.633/41, sono posti a tutela di chi, pur non essendo l'autore ideatore un'opera, partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo alla sua realizzazione: fonografici, interpreti, esecutori...

Il riconoscimento di specifici diritti strettamente connessi al diritto d'autore in favore di questi soggetti ha lo scopo di rendere merito, anche economicamente, al lavoro di chi impegna le proprie risorse per la realizzazione dell'opera per come essa viene effettivamente goduta dal pubblico.

I fonografici, sulla base della definizione presente nella citata legge (art.78 L.D.A.), sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che assumono l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione su supporto materiale dei suoni provenienti da un'esecuzione musicale e non solo (detti fonogrammi), e provvedono alla concreta realizzazione del disco originale da porre successivamente in commercio.

La legge riconosce a questi soggetti il diritto a ricevere, in occasione della pubblica diffusione dei fonogrammi da essi prodotti, un compenso o un equo compenso a seconda che l'utilizzazione della l' opera venga fatto a scopo di lucro o meno, e ciò indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro comunque spettanti.

Sono nate nell'ultimo decennio delle **organizzazioni consortili di categoria**, che decidono di fare da tramite tra tutti coloro i quali diffondono musica in pubblico ed i soggetti titolari dei diritti connessi al solo scopo di facilitare le operazioni di regolarizzazione delle licenze in relazione agli obblighi di legge appena rilevati, offrendo anche degli utili servizi di convenzioni con le grandi associazioni di categoria e garantendo convenienza per tutti coloro che fanno uso e diffondono in pubblico musica registrata.

In veste di *Collecting Society* questi consorzi, che sono mandatarî delle aziende discografiche più importanti del settore, si adoperano per la raccolta dei compensi dovuti, provvedono alla negoziazione dei contratti, rilascio delle necessarie licenze e realizzano tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti.

Visto lo sfruttamento importante e il ruolo notevole che anche nel mondo dello sport riveste la musica e la sua diffusione, sia in quanto elemento essenziale ai fini della realizzazione della prestazione atletica stessa, sia in quanto funzionale a rendere più gradevole e rilassante l'ambiente in cui essa si svolge, è importante per gli operatori del settore capire meglio se ed entro quali limiti tali diritti siano dovuti per legge.

A tal proposito, sicuramente dovrà considerarsi perfezionato il requisito della **pubblica utilizzazione** della musica **anche** laddove questa venga effettuata da parte di **associazioni nei soli confronti dei propri associati** in quanto, pur trattandosi di circoli chiusi con accesso riservato esclusivamente ai soci, non può non considerarsi soddisfatto il presupposto di pubblica diffusione dell'opera per come disciplinato all'art. 15 LDA.

Se il dubbio poteva sorgere in riferimento alle associazioni, **sicuramente è legittimo parlare di "pubblico" in relazione alle società sportive dilettantistiche** che offrono il servizio sportivo a veri e propri clienti.

Si sono intensificati nell'ultimo periodo presso i centri sportivi di tutta Italia non solo le "visite" da parte di rappresentanti di consorzi di fonografici in cerca di accordi ma anche i **controlli da parte della Guardia di Finanza** finalizzati alla verifica della regolarità delle licenze in essere sia ai fini della tutela del diritto d'autore che dei diritti connessi, e in alcune circostanze i pubblici ufficiali hanno anche provveduto al sequestro degli amplificatori o di quant'altro fosse necessario per impedire l'illegittima diffusione di musica.

Si segnala, dunque, a tutti gli operatori del settore innanzitutto l'importanza di ottemperare all'onere in esame ma soprattutto la massima attenzione affidandosi ai professionisti di loro fiducia prima della sottoscrizione di contratti standard o prestampati che a volte celano nella quantificazione degli oneri dovuti delle forfetizzazioni poco convenienti.

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile la cessione di quote di Srl con riserva di proprietà

di **Fabio Landuzzi**

La clausola di “**riserva di proprietà**”, secondo la Corte di Cassazione ([sentenza n. 6322/2006](#)), può trovare applicazione anche al di fuori del caso più comune della **vendita con pagamento rateale** del prezzo, ovvero ogni qualvolta il prezzo od una sua parte sono soggetti a pagamento posticipato. Come noto, la vendita con riserva di proprietà trova la propria regolamentazione civilistica agli **articoli 1523 e ss., Cod.Civ.**, ed è caratterizzata dal fatto che il compratore acquista la proprietà del bene oggetto di cessione con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, pur assumendone i rischi sin dal momento della consegna.

Il [Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 99-2012/I](#) ha affrontato il caso della **vendita di quote** di società a responsabilità limitata **con riserva di proprietà**, concludendo per la **legittimità dell'operazione** ed approfondendone anche le modalità applicative.

Lo Studio del Notariato preferisce dapprima accedere a quel filone interpretativo che vede nella riserva di proprietà una **funzione di garanzia per il venditore**, piuttosto che una condizione sospensiva del trasferimento della proprietà della quota. L'**acquirente**, pertanto, secondo questa impostazione **assume con effetto immediato la posizione** giuridica soggettiva **di socio**, con la conseguente **annotazione al registro imprese** dell'avvenuto trasferimento, seppure accompagnato dalla **pubblicità legale dell'annessa riserva di proprietà**. Di conseguenza, è in questo preciso momento che dovranno essere valutati gli **effetti di eventuali clausole di prelazione** o di gradimento a cui lo statuto societario condizioni l'esecuzione e l'efficacia del trasferimento delle quote sociali.

Riguardo alle questioni inerenti il **deposito e l'iscrizione** presso il registro imprese delle cessioni di quote di Srl con riserva di proprietà è stata elaborata dal “Tavolo di confronto sul diritto societario” formato dai **Conservatori dei Registri delle imprese e dai Notai della Lombardia** una [Massima di comportamento](#). Questo documento interviene infatti a chiarire le **modalità di pubblicità al registro imprese** delle operazioni di cessione di quote soggette a condizione sospensiva, risolutiva ed anche con riserva di proprietà.

L'individuazione della **riserva di proprietà come strumento di garanzia** del cedente, l'**iscrizione immediata al registro delle imprese** della vendita gravata da riserva di proprietà e la pubblicità legale attuata con le **annotazioni** al registro imprese, mettono in evidenza come secondo lo Studio del Notariato nel caso in questione si verifichi da **subito l'assunzione della qualifica di socio** (il cd. “*status socii*”) da parte dell'acquirente, seppure la quota sia soggetta ad un patto di

riservato dominio in favore del cedente.

E' quindi naturale che ne conseguano **effetti** anche in termini di **esercizio dei diritti sociali**, come ad esempio per il **diritto di voto** che competerà al cessionario. Considerata la funzione di garanzia a cui è volta la clausola di riserva di proprietà, ed anche la particolare natura del bene "quota di partecipazione" rispetto ad un comune altro bene, si richiama l'attenzione su di una **specifica regolamentazione** dell'esercizio **dei diritti sociali**, anche ricorrendo eventualmente ad un **patto parasociale**. Tale aspetto riguarda la tutela di entrambe le parti e, dal lato del cedente, attiene alla disciplina delle operazioni che possono riverberarsi in maniera significativa sulla **conservazione del valore della partecipazione** sino al momento in cui il riservato dominio verrà sciolto.

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure anche per i residenti all'estero "fittizi"

di **Nicola Fasano**

Dalla lettura delle **bozze** riguardanti la modulistica da utilizzare per la voluntary disclosure emergono diversi **spunti di interesse**. Vediamone alcuni per quello che riguarda la **procedura** e gli aspetti **soggettivi**, rinviando ad un prossimo intervento le considerazioni sui profili oggettivi.

Innanzitutto si deve evidenziare che la modulistica in bozza può **già essere utilizzata** per presentare le istanze di emersione all'Ucifi, in quanto viene precisato che, in caso di variazioni nella modulistica definitiva, le domande presentate "*medio tempore*" restano comunque **valide**. Si ritiene peraltro, che, salvo motivi particolari che giustifichino la **massima tempestività** nella presentazione dell'istanza (come per esempio il rischio dell'avvio di controlli sostanziali da parte dell'Agenzia o di procedimenti penali da parte della procura che precluderebbero l'accesso) sia meglio **attendere** la versione definitiva che sarà varata a seguito della conversione del decreto (prevista entro fine marzo).

Eventuali **chiarimenti** sulla compilazione dei modelli e allegati da produrre (e, non, pare, informazioni di natura sostanziale) possono essere richiesti, previo appuntamento da fissare tramite mail (dc.acc.ucifi@agenziaentrate.it)

Sotto il profilo soggettivo, è da osservare come in caso di più soggetti coinvolti nella violazione delle regole sul monitoraggio fiscale (per esempio cointestari, intestari e delegati al prelievo, ecc.) vi è la possibilità di presentare all'Ucifi **distinte** istanze o una istanza **congiunta** ove confluiranno le informazioni relative a ciascun richiedente e relativi investimenti e redditi esteri. Laddove possibile, soprattutto nel caso dei cointestari, pare preferibile la presentazione di istanze **congiunte**. Ciò in quanto da un lato (in particolare quando gli interessati siano seguiti da professionisti diversi), così facendo, l'istanza e i relativi allegati saranno necessariamente **compilati in modo omogeneo** per ciascun richiedente e dall'altro si **mette al corrente** l'Amministrazione finanziaria, sin dall'inizio, che vi sono **posizioni analoghe**, da trattare allo stesso modo, cosa non proprio scontata, soprattutto quando magari competenti all'accertamento sono **distinte Direzioni provinciali** dell'Agenzia delle entrate, in ragione del differente domicilio fiscale dei richiedenti (si pensi al caso di due fratelli uno residente a Roma e l'altro a Milano). In ogni caso è sicuramente consigliabile che i vari soggetti "coinvolti" agiscano quanto meno **coordinandosi** fra loro, vista la necessità di specificare nelle schede allegate all'istanza se vi siano altri soggetti che abbiano un "collegamento" con l'attività da regolarizzare, precisando a che titolo.

Sotto quest'ultimo aspetto è da rimarcare che va indicato, fra l'altro, il **titolare effettivo** dell'attività per la cui definizione, specifica il glossario, ci si deve rifare alla normativa antiriciclaggio. Viene fatta in un certo senso "retroagire" la definizione soggettiva espressamente utilizzata dal legislatore solo con il nuovo testo del d.l. 167/90 (modificato dalla legge europea 2013) fermo restando che dal punto di vista oggettivo le attività e i redditi andranno quantificati **tenendo conto delle regole vigenti anno per anno**.

Va evidenziato, inoltre, come i soggetti che nell'arco degli anni ancora accertabili risultino, per alcuni di questi, **residenti all'estero**, dovranno tenere fuori dalla regolarizzazione tali periodi di imposta, in quanto manca, a monte, il presupposto per la violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, ossia la residenza fiscale in Italia. Tuttavia le istruzioni precisano che, qualora si tratti di **Paesi "black list"**, l'istante deve **allegare la documentazione** che dimostri la sua effettiva residenza estera (come per es. contratti di lavoro, di affitto di immobili, per utenze, iscrizione a scuola dei figli ecc.), fornendo in sostanza la prova contraria richiesta dall'art. 2, c. 2-bis, Tuir. In mancanza, precisa l'Agenzia, **la prova contraria si intende "rinunciata"** e dunque, di fatto, anche tali anni dovranno essere conteggiati ai fini della voluntary disclosure. Pertanto, come già lasciava intendere la relazione illustrativa al d.l. 4/2014, possono accedere alla procedura **anche i soggetti fittiziamente residenti all'estero** (in particolare quelli trasferiti in Stati black list) fermo restando che, in tal caso, l'adesione alla procedura preclude la possibilità di produrre la prova contraria: in sostanza viene confermato l'approccio seguito per lo scudo fiscale-ter.

Attenzione però alle **complicazioni penali**: come noto la voluntary esclude la punibilità solo per i reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele. Alcune procure ritengono, tuttavia, che il trasferimento fittizio all'estero della residenza, possa avere natura **fraudolenta** (non trattandosi di una "semplice" omissione di dichiarazione dei redditi) e, se così fosse, il d.l. 4/2014 sotto questo profilo non prevede "copertura".

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Siamo tutti un po' Pinocchio

di **Chicco Rossi**

La generazione degli anni '70, cresciuta a **Furia, Goldrake** e sognando le **gemelle Polaskey**, alla domanda "Chi è la fata Turchina?" probabilmente risponderebbe compatta: Gina Lollobrigida, gloria italiana al pari della "ciociara" Sofia Loren, e protagonista dello sceneggiato televisivo "Le avventure di **Pinocchio**" diretto dal maestro Luigi Comencini.

Ma perché parliamo di fata Turchina, di Pinocchio e perché no degli indimenticabili Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, alias il **Gatto** e la **Volpe**?

Semplice oggi andiamo a **Pistoia**, ma prima come facciamo a non fare una capatina a **Collodi**, dove vi stabilì la residenza Carlo Lorenzini. Chi direte voi.

Semplice l'autore delle indistruttibili "**Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino**", pubblicate da Paggi nel lontano 1883 e in seguito trasporto svariate in formato televisivo e cinematografico (ogni tanto Chicco Rossi si guarda la versione Walt Disney...).

Eh sì, perché a ben vedere, Lorenzini, la cui madre era originaria di Collodi, si ispirò a questo paesino, una frazione di **Pescia**, in provincia di Pistoia, per narrare la storia di quello che viene portato come esempio a tutti i bambini.

A Collodi, si può andare a visitare il parco di Pinocchio, creato nel lontano 1956 e che a oggi può contare su più di 7 milioni di visitatori.

A mantenere in ordine il parco ci pensa la Fondazione Nazionale Carlo Collodi che ne è anche la proprietaria.

Ma Collodi non vuol dire solo Pinocchio, infatti, nella **Biblioteca Collodiana** è possibile **visionare una raccolta catalogata di documenti collegati alla vita e all'opera di Carlo Collodi**.

Forse non tutti sanno che di Lorenzini è "*La grammatica di Giannettino per le scuole elementari*".

Ma Collodi paese è famosa anche per il giardino di **Villa Garzoni** dove, se il tempo lo consente, si può passeggiare in un giardino settecentesco di indubbio fascino e che rappresenta lo sfogo dell'omonima villa che ha ospitato personaggi illustri del calibro di Napoleone Bonaparte e re Vittorio Emanuele III.

Questa è l'Italia, museo a cielo aperto che troppo spesso si piange addosso e non si rimbocca le maniche.

Adempiuto ai doveri materni/paterni, si parte destinazione Pistoia, gioiello poco conosciuto (a torto) di quella Toscana culla rinascimentale che, tuttavia, ha picchi di eleganza medievale.

Si arriva la sera e diretti all'**Osteria La Cantinetta** che tanto ci ricorda Il **Consorzio** di Torino (ci andremo non agitatevi).

Si parte con **gnudi**, ravioli che, lo dice lo stesso nome, non hanno la sfoglia che li ricopre, ma sono solo ripieno. Per la ricetta niente da fare, ogni famiglia ha la sua.

Proseguiamo, vista l'esperienza passata (linkare...) con uno spettacolare **peposo** con polenta, accompagnato da **erbe di campo** ripassate in padella e chiudiamo con una selezione di formaggi, vero tallone d'Achille di Chicco.

Ad accompagnare il tutto, alla faccia della crisi e per andare sicuri, restiamo in regione e ci prendiamo un bel **Tignanello** di quel **monumento** del vino che risponde al nome di **Piero Antinori**.

Un classico toscano, sapiente **mix** di Sangiovese (80%), Cabernet Sauvignon (15%) e Cabernet Franc (5%), prodotto solo nelle migliori annate, di colore rosso rubino intenso, con aromi caratterizzati da una forte espressività varietale e ampie note di frutti rossi e lamponi.

In bocca equilibrato, fine, con tannini levigati, buona acidità, sapidità e note minerali. Il finale è lungo e persistente.

Il giorno dopo, sognando uno dei prossimi week end facendo il giro dei 4 passi, si può fare quello delle **4 chiese**.

Partenza da piazza Duomo con visite, *in primis* alla **Cattedrale di San Zeno** (*trait d'union* con il viaggio che faremo il 28 febbraio) per proseguire con il **palazzo Pretorio**.

Proseguiamo per **San Giovanni Fuorcivitas**, per proseguire verso **San Bartolomeo in Pantano** che deve il suo nome dal luogo paludoso dove fu eretta. Curiosa la facciata a cinque archi sorretti da colonne e bordati da fasce di marmo dicrome. La facciata conserva ancora sculture di epoca romanica quali i leoni agli angoli e a sostegno dell'arco centrale. Tappa successiva è **Sant'Andrea** e a chiusura la basilica della **Madonna dell'Umiltà**, chiesa rinascimentale con la cupola del Vasari.

E di shopping compulsivo non se ne parla?

Una bella passeggiata per la **Galleria Vittorio Emanuele**, classico esempio di stile *liberty* e poi colpo di mano: destinazione monache benedettine e più precisamente la loro spezieria per

acquistare la marmellata prodotta con le arance selvatiche dell'orto e il rosolio di china: ***ora et labora...***